



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

C.C. NR. 89 DEL 23 DICEMBRE 2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2020 addì 23 del mese di Dicembre, alle ore 20.00, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPCM del 03/11/2020 all'art. 1 - comma 9 - lett. e), contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, a seguito di convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con **seduta pubblica di prima convocazione**, in audio-videoconferenza mediante la piattaforma Google Meet, secondo le modalità di svolgimento in via telematica stabilite con provvedimento Sindacale PG. n. 0008832 del 17/04/2020 e nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori.

Pubblicità e trasparenza vengono garantite attraverso la pubblicazione della videoconferenza in modalità live streaming sul canale pubblico del Comune di Ozzano dell'Emilia.

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presenti		Presenti
LELLI LUCA	SI	D'ARCO MATTEO	NO
CEVENINI FEDERICA	NO	VASON MONIA	SI
CORRADO MARIANGELA	SI	CORRENTE CARMINE	SI
DALL'OLIO MIRCO	SI	TREVISAN TIZIANA	SI
DI OTO MATTEO	SI	GORI ALDO	SI
BEATRICE RICCARDO	SI	BANDINI BRUNA	SI
CUOMO ALESSIA	SI		
LANZARINI FABIO	SI		
RIVOLA MARCO	SI		
VALERIO ELENA	SI		
MAGAROLI MILENA	SI		

Così presenti n. 15 su 17 Consiglieri assegnati e in carica, la cui presenza è stata accertata mediante appello nominale.

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale **Dr.ssa Filomena Iocca**, collegato in audio-videoconferenza.

Partecipano gli Assessori extra-consiliari Marco Esposito e Claudio Garagnani.

LELLI LUCA nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno, ricordando che alle votazioni si procederà per appello nominale e con comunicazione dell'esito al termine della votazione.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- TREVISAN TIZIANA
- MAGAROLI MILENA
- GORI ALDO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 89 DEL 23 DICEMBRE 2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco comunica che i punti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna dal n. 4 al n. 10 sono di competenza dell'Assessore Di Oto, eccetto il punto n. 9 di propria competenza, riguardano il Bilancio triennale 2021/2023 e, per come concordato in sede di conferenza dei Capigruppo, ne propone la discussione congiunta, pur se poi la votazione verrà effettuata per ogni singolo punto.

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 11/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, rubricata: “Approvazione aggiornamento schema Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 e relativi dati contabili”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 11/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, rubricata: “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011) e relativi allegati”;

VISTI:

- l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell’Ente (salva l’ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell’attività dell’Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, lett. f), che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 77, di differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2023 da parte degli enti locali;

VISTI:

- l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; che dispone, inoltre, che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

- l'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, che richiama l'art. 3, comma 133, lettera l), della Legge 23.12.1996, n. 662 e ss.mm.ii.;
- la Legge 27.7.2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i. che:
 - al capo I, ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
 - al capo II, ha istituito e disciplinato la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il Titolo III del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 52, 62, 63 e 64;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.9.2020;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e allegato tariffe, adottato con atto del Consiglio Comunale n. 166 del 13.10.1994, modificato con atti del Consiglio Comunale n. 114 del 22.12.1999 e n. 105 del 20.12.2000;
- il Decreto M.F. 11.9.2000, n. 289;
- il D.P.C.M. del 16/02/2001 “Rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 507/1993”;
- il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa-allegato tariffe, adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 57 del 28.4.1994 e n. 110 del 21.7.1994, modificato con atti del Consiglio Comunale n. 185 del 30.10.1995, n. 120 del 30.12.1997, n. 134 del 17.12.1998, n. 114 del 22.12.1999, n. 105 del 20.12.2000, n.28 del 20.3.2003 e n. 23 del 28.3.2018;
- l'art, 1, comma 919, della Legge 30.12.2018, n. 145, Legge di bilancio per l'anno 2019, ai sensi del quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo quadrato”;

CONSIDERATO pertanto:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le entrate comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale e le relative forme di gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che, in base alla suddetta disposizione, i Comuni, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, possono affidare la riscossione a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25/02/2020, con oggetto: “Imposta Comunale sulla Pubblicità – Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 – Differimento del termine di versamento ordinario per l'anno 2020 e determinazione del numero delle rate.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020, con oggetto: “Tassa Occupazione

Spazi ed Aree Pubbliche – Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 - Differimento del termine di versamento ordinario per l'anno 2020.”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/07/2020, con oggetto: “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Presa d'atto delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 34 del 23 marzo 2020, n. 57 dell'8 giugno 2020, n. 62 del 22 giugno 2020 relative a misure in materia di entrate tributarie e non tributarie comunali – Adozione di ulteriori agevolazioni tariffarie TOSAP anno 2020.”

DATO ATTO che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2020, si è provveduto a determinare, per l'anno 2020, come da tabella “Allegato A”, le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni da applicare in relazione alle fattispecie ivi indicate, con decorrenza 1 gennaio 2020, avvalendosi della facoltà, dettata dall'art.1, comma 919, della Legge 30.12.2018, n.145, di aumentare, in misura del 50 per cento, le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i. per le superfici superiori al metro quadrato;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2020, si è provveduto a determinare, per l'anno 2020, come da tabella “Allegato A”, le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche da applicare in relazione alle fattispecie ivi indicate, con decorrenza 1 gennaio 2020, in continuità con le tariffe deliberate per l’anno 2019 (atto di Giunta Comunale n. 12 del 13.2.2019, esecutivo), nel rispetto dell'art.1, comma 843, ultima parte, della Legge n. 160/2019, ai sensi del quale “*Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.*”;

DATO ATTO inoltre che:

- le tariffe della TOSAP vigenti dall'anno 2000 e fino all'anno 2020 sono state adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 22.12.1999, di determinazione, a decorrere dall'1.1.2000, ex art.2, comma 1 e ex art.43, comma 1, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, del transito del Comune di Ozzano dell'Emilia dalla “classe V – Comuni fino a 10.000 abitanti” alla “classe IV - Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti”, ai fini dell'applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di adeguamento delle tariffe di riferimento dei citati tributi, nella misura minima per i Comuni di classe IV (Allegati C,E alla medesima deliberazione) e di modifica dei regolamenti comunali per l'applicazione di entrambi i tributi;
- pertanto, le tariffe della TOSAP adottate per l'anno 2000 sono state confermate, senza alcun aumento, fino all'anno 2020 incluso;
- nella Nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022, allegato D alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2020, era già contenuta la previsione dell'introduzione, dall'anno 2021, del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), di natura patrimoniale, in sostituzione della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP), con allocazione della relativa entrata al titolo III delle entrate extratributarie per le annualità 2021 e 2022, con relativa previsione di gettito stimata;
- nella sezione strategica dello schema di DUP per il triennio 2021-2023, di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 79 del 30/11/2020:
 - è prevista la sostituzione, a decorrere dall'anno 2021, dei tributi comunali sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche e sulla pubblicità e pubbliche affissioni, di cui è prevista la soppressione, a decorrere dal 2021 e la loro sostituzione mediante il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la cui istituzione è prevista dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 816 a 847, Legge n. 160/2019), che prevede inoltre che, se i tributi erano affidati dagli enti a concessionari privati (comma 846), sia consentito affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del nuovo canone, con necessità di rinegoziare i contratti, a condizioni economiche più favorevoli per

l'ente);

- viene dato atto del permanere delle difficoltà interpretative delle norme di disciplina del nuovo canone unico comunale e che non sono intervenute le attese modifiche normative, indicando fatto salvo l'adeguamento in sede di aggiornamento al DUP 2021-2023, per le tipologie di prelievo vigenti nel 2020 che:

- ✓ si prevede invarianza delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, come già aumentate nel 2020 del 50% (tariffe e diritti erano rimasti invariati dall'anno 2000 (passaggio dell'Ente da V a IV classe) all'anno 2019, per superfici superiori a mq. 1,00 (art.1, comma 919, Legge n. 145/2018), non prevedendo variazioni di base imponibile e riduzioni adottate e fermo restando le esenzioni di legge (es., insegne di esercizio fino a mq. 5,00) e dando atto che il servizio di pubbliche affissioni, accertamento e riscossione dei medesimi tributi è in concessione a ICA S.r.l. fino al 31.12.2022, in ripetizione per ulteriori tre anni del contratto stipulato per il triennio 1.1.2017-31.12.2019;
- ✓ si prevede la sostituzione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche dall'anno 2021 mediante canone di natura patrimoniale, applicabile a tutte le fattispecie imponibili TOSAP anno 2020, nonché ai passi ed accessi carrabili e a raso consentiti, dando atto che le tariffe applicate fino al 2020 sono le tariffe di base della tassa, inalterate dall'anno 2000, della classe IV di appartenenza dell'Ente);

– nello schema di aggiornamento al DUP per il triennio 2021-2023 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 143 del 11/12/2020, la cui approvazione è all'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Comunale, nelle more dell'approvazione della Legge di bilancio 2021, anche la sezione operativa 2021-2023 prevede (obiettivo strategico "10.Comune aperto e trasparente/servizi comunale") tra gli obiettivi: *"Introduzione e gestione del nuovo canone unico patrimoniale Legge n.160/2019. Applicazione alle fattispecie imponibili anno 2020 ICP, DPA, TOSAP e agli accessi carrabili e a raso consentiti, con ricognizione degli stessi"*;

– nella Nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023, allegato allo schema di bilancio di previsione 2021-2023 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 144 del 11/12/2020, la cui approvazione è all'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Comunale, nelle more dell'approvazione della Legge di bilancio 2021, è previsto che:

"In sede di predisposizione dei dati contabili del bilancio 2021-2023 è stato tenuto conto dell'istituzione, a decorrere dal 2021, del nuovo canone unico comunale introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (n.160/2019), che sostituisce l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative modalità, riservandosi di provvedere successivamente alle variazioni al bilancio 2020-2022 in termini utili ai fini dell'introduzione del nuovo canone.

La legge di bilancio 2020 prevede inoltre che, se i tributi erano affidati dagli enti a concessionari privati (comma 846), sia consentito affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del nuovo canone, con necessità di rinegoziare i contratti (a condizioni economiche più favorevoli per l'ente).

Nelle more dell'adozione della Legge di bilancio per l'anno 2021 (attuale disegno di Legge AC 2790 bis), visto il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali già differito dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17.7.2020, n. 77, in considerazione della pluralità di norme connesse all'emergenza sanitaria da virus Covid-19, tra le quali alcuni Decreti Legge ancora non convertiti in Legge e richiamata la citata proposta di emendamento all'atto AC 2790 bis formulata dall'A.N.C.I., relativa al rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria, per le motivazioni riportate e condivise;

Alla data di adozione del presente documento permangono le difficoltà interpretative delle norme

di disciplina del nuovo canone unico comunale (art. 1, commi da 816 a 847, Legge n. 160/2019) e non sono intervenute le attese modifiche normative. In conseguenza del complesso procedimento per addivenire all'introduzione del nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dall'anno 2021, si prevede di provvedere all'adozione del regolamento comunale di disciplina necessario e all'approvazione delle relative tariffe del nuovo canone unico per l'anno 2021 comunque entro i termini di legge previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali, ora fissato al 31 gennaio 2021. Nelle more di quanto sopra indicato, ai fini della predisposizione dei dati contabili per il bilancio di previsione 2021-2023 e fatte salve le variazioni successive, il gettito complessivo del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è stato previsto per l'anno 2021 in 409.000 euro, stimato sulla base del gettito atteso per l'anno 2020 dall'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni, determinati come di seguito indicato, nonché stimato, per quanto relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sulla base della nuova tipologia di prelievo, di natura patrimoniale, comunque già prevista per l'anno 2021 (COSAP), come di seguito indicato, allocando l'entrata al titolo III delle entrate extratributarie, alla tipologia 100 "Vendita di beni e servizi proventi derivanti dalla gestione dei beni":

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA per la componente ex IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Per quanto relativo alla componente ex imposta comunale sulla pubblicità ed ex diritto sulle pubbliche affissioni, si prevede una modulazione delle tariffe e fattispecie imponibili cui corrisponda una sostanziale invarianza delle tariffe adottate nell'anno 2020, come aumentate del 50% (tariffe e diritti di base della classe IV di appartenenza dell'Ente dall'anno 2000), limitatamente alle superfici superiori a mq. 1,00 (art.1, comma 919, Legge n. 145/2018), non prevedendo variazioni di base imponibile e riduzioni adottate e fermo restando le esenzioni di legge fino all'anno 2020 (es., insegne di esercizio fino a mq. 5,00). La quota di gettito per l'anno 2021 è stimata in 100.000 euro per la ex imposta comunale sulla pubblicità ed in 9.000 euro per l'ex diritto sulle pubbliche affissioni.

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA per la componente ex CANONE DI NATURA PATRIMONIALE IN SOSTITUZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DALL'ANNO 2021

Per quanto relativo alla componente ex canone di natura patrimoniale in sostituzione della TOSAP, a decorrere dall'anno 2021 la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) (applicata fino al 2020 con tariffe di base della classe IV di appartenenza dell'Ente dall'anno 2000) verrà comunque soppressa e sostituita dall'introduzione di un canone di natura patrimoniale, applicabile a tutte le fattispecie imponibili TOSAP anno 2020, nonché agli accessi carrabili e a raso consentiti. La quota di gettito atteso per l'anno 2021 è stimata in 300.000 euro, considerando l'applicazione a tutte le fattispecie imponibili permanenti e temporanee già assoggettate a TOSAP fino al 31.12.2020, con adeguamento delle corrispondenti tariffe dall'1.1.2021, nonché dalla stima applicazione del canone patrimoniale, dall'1.1.2021, con tariffe corrispondenti, alla fattispecie imponibile degli accessi carrabili e a raso consentiti (già assoggettati a TOSAP fino al 31.12.1999). Dall'1 gennaio 2021 e nelle more dell'adozione degli atti necessari all'introduzione e disciplina del nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, si prevede l'applicazione delle medesime tariffe già vigenti fino al 31.12.2020 per quanto relativo alle fattispecie imponibili già assoggettate a ICP, DPA, TOSAP, salvo conguaglio, con le modalità e nei tempi che verranno stabiliti con gli atti deliberativi di disciplina del nuovo canone.

Per quanto riguarda le modalità di gestione del nuovo canone, si provvederà alla definizione in sede di adozione degli atti di disciplina, dando atto che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di adozione di detti atti, proseguirà la gestione come disciplinata fino al

31.12.2020 rispettivamente per ICP, DPA, TOSAP. In particolare:

- il servizio di pubbliche affissioni, accertamento e riscossione della attuale imposta comunale sulla pubblicità e attuali diritti sulle pubbliche affissioni è in concessione alla Società ICA S.r.l. fino al 31.12.2022, in ripetizione per ulteriori tre anni del contratto stipulato per il triennio 1.1.2017-31.12.2019;
- la TOSAP, fino al 31.12.2020, è stata gestione direttamente dall'Ente;
- per il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la legge n. 160/2019 prevede che, se i tributi erano affidati dagli enti a concessionari privati (comma 846), sia consentito affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del nuovo canone, con necessità di rinegoziare i contratti (a condizioni economiche più favorevoli per l'ente). E' stato pertanto ipotizzato l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale relativo all'occupazione spazi ed aree pubbliche, che includa anche la rilevazione dei passi carrabili e a raso sul territorio comunale, con stima del relativo aggio annuale presunto;”

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020):

- che, al comma 816, reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;
- che, al comma 837 dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare il comma 821, il quale testualmente recita: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da

competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

PRESO ATTO, nelle more dell'adozione della Legge di bilancio per l'anno 2021 (attuale disegno di Legge AC 2790 bis):

- del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali già differito dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17.7.2020, n. 77, in considerazione della pluralità di norme connesse all'emergenza sanitaria da virus Covid-19, tra le quali alcuni Decreti Legge ancora non convertiti in Legge;
- che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- della proposta di emendamento all'atto AC 2790 bis formulata dall'A.N.C.I., relativa al rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria, per le motivazioni riportate e condivise;
- che alla data di adozione della presente deliberazione:
 - permangono le difficoltà interpretative delle norme di disciplina del nuovo canone unico comunale (art.1, commi da 816 a 847, Legge n. 160/2019), che – di fatto - si basa su due autonomi presupposti, uno relativo all'occupazione di suolo pubblico e l'altro alla diffusione di messaggi pubblicitari, ricomprende entrate di diversa natura, disciplinate specifici atti di regolamentazione e gestione, nonché procedure per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni attualmente gestite da servizi diversi dell'Ente e dell'Unione dei Comuni Savena-Idice;
 - non sono intervenute le attese modifiche normative;
- che l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dell'Ente è iscritto all'ordine del giorno della presente seduta del Consiglio Comunale e che l'obbligo di provvedere ad adottare uno schema di regolamento per l'applicazione del nuovo canone trova limiti nel non adeguato termine per predisporre un testo organico e coordinato tra i diversi settori dell'Ente e servizi dell'Unione dei Comuni Savena Idice coinvolti, ciascuno per le procedure di competenza, in concomitanza con scadenze tributarie e di legge dell'ultimo periodo dell'anno, tenuto conto anche dell'entità delle attività gestite e delle diverse modalità assicurate per garantire il regolare svolgimento dei servizi in conseguenza dell'emergenza da Covid-19, con posticipo negli ultimi mesi dell'anno 2020 di molte attività di gestione ordinaria normalmente svolte in mesi precedenti, che si sovrappongono agli adempimenti connessi a scadenze di legge e alle attività di controllo proprie del periodo;
- che in conseguenza del complesso procedimento per addvenire all'introduzione del nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dall'anno 2021, in attesa della sollecitata proroga, si è predisposto uno schema di regolamento che sarà oggetto di integrazioni e modifiche, nei termini per l'adozione del regolamento comunale di disciplina e delle relative tariffe del nuovo canone unico per l'anno 2021 consentiti dai termini vigenti per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali, ora fissato al 31 gennaio 2021;

VISTO l'art. 13, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. e dato atto che:

- a norma del comma 15, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360;
- a norma del comma 15-ter, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi da imposta di soggiorno, da addizionale comunale all'IRPEF, da IMU e da TASI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro i termini indicati nel medesimo comma 15-ter, come modificati – per l'anno 2020 - dall'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 e s.m.i.;

VISTA la circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22 novembre 2019, secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360;

RITENUTO che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale, tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento, ma integrare e modificare nei termini di legge sopra indicati;

VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- comma 817, che testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;
- i commi 826 e 827, che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

RITENUTO che le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della Legge 160/2019, possono essere modificate dalla Giunta Comunale sulla base di coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di garantire un'equa applicazione del canone, sia salvaguardando il gettito conseguito dai tributi sostituiti e ricompresi nel nuovo canone (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), sia adeguando il gettito di tributi sostituiti e ricompresi nel nuovo canone (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche), in conseguenza dell'integrazione delle fattispecie imponibili (passi carrabili e a raso consentiti) e dell'adeguamento di tariffe rimaste inalterate dall'anno 2000;

VISTI:

- gli artt. gli 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativi all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali;
- il comma 846 dell'art.1 della Legge 160/2019, il quale recita: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei*

diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.”;

CONSIDERATO:

- che il Comune, fino al 31.12.2020, ha gestito e riscosso in forma diretta la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, disciplinata dal D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e s.m.i.;
- che il Comune, fino al 31.12.2020, ha gestito l'imposta comunale sulla pubblicità, le pubbliche affissioni ed il diritto sulle pubbliche affissioni, disciplinati dal D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e s.m.i., mediante concessione del servizio di accertamento e riscossione a I.C.A. s.r.l. Imposte Comunali Affini, a seguito affidamento:
 - dal 01.01.2017 al 31.12.2019, come da determinazione n. 848 del 30.12.2016: “Affidamento in concessione a terzi del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni mediante procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 esperita in forma associata tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Castenaso, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa. Determina di aggiudicazione.” e contratto Rep. 790/2017 del 22.3.2017;
 - dal 01.01.2020 al 31.12.2020, mediante estensione dei termini per ulteriori tre anni, come da determinazione n.795 del 30.12.2019:“Concessione servizio pubbliche affissioni, accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni. Estensione del contratto con I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l. per il periodo 01.01.2020-31.12.2022.”, come da previsione di gara recepita all'art. 1 del contratto Rep. 790/2017 del 22.03.2017;

RITENUTO opportuno, per le difficoltà gestionali a carico di diversi servizi dell'Ente, per la indispensabile attività di controllo del territorio a cura di personale competente e di ricognizione sul territorio delle fattispecie imponibili dall'anno 2021, conseguenti all'introduzione del nuovo canone, che necessita di una gestione unitaria e coordinata, prevedere di avvalersi della facoltà dettata dall'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019, prevedendo di disporre l'affidamento, fino alla scadenza del relativo contratto (31/12/2022), nel rispetto delle prescrizioni dettate dal citato comma 846, la gestione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 al sopra citato concessionario, al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di pubbliche affissioni e di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, affidando al medesimo anche la gestione del canone relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che includa anche la rilevazione dei passi carrabili ed a raso sul territorio comunale; a tale fine, risulta già prevista in bilancio di previsione 2021-2023 la spesa presunta;

RITENUTO opportuno:

- dall'1 gennaio 2021 e nelle more dell'adozione, nei termini di legge, degli atti necessari alla disciplina particolare e gestione del nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di prevedere – nei casi non posticipali, l'applicazione delle medesime tariffe già vigenti fino al 31.12.2020, adottate ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993 e dei regolamenti comunali vigenti fino al 31.12.2020, per quanto relativo alle fattispecie imponibili già assoggettate a ICP, DPA, TOSAP ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993, salvo conguaglio, con le modalità e nei tempi che verranno stabiliti con gli atti deliberativi di integrazione della disciplina del nuovo canone e di determinazione delle tariffe e termini di versamento ordinari, nel rispetto delle norme dello statuto dei diritti del contribuente;
- per quanto riguarda le modalità di gestione del nuovo canone, nei termini di legge, nelle more della integrazione degli atti di disciplina e gestione del nuovo canone, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di adozione di detti atti, proseguirà la gestione come disciplinata fino al 31.12.2020 rispettivamente da ICP, DPA, TOSAP. In particolare:

- il servizio di pubbliche affissioni, accertamento e riscossione della attuale imposta comunale sulla pubblicità e attuali diritti sulle pubbliche affissioni, in concessione alla Società ICA S.r.l. fino al 31.12.2022, in ripetizione per ulteriori tre anni del contratto stipulato per il triennio 1.1.2017-31.12.2019;
- la TOSAP, fino al 31.12.2020, in gestione diretta dall'Ente;

RICHIAMATO il già citato “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”, adottato secondo le disposizioni dell'articolo 52 del D.Lgs.15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di provvedere, nell'ambito della potestà regolamentare ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. e art. 50 della Legge n. 449/1997, ad adottare, con decorrenza 1.1.2021, il Regolamento in oggetto, come risultante dal nuovo schema allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale e che, per le motivazioni indicate, dovrà essere integrato e modificato, nei termini previsti dalle norme vigenti;

DATO ATTO che, con nota protocollo generale n. 0030615 del 18/12/2020 il testo della proposta del Regolamento in oggetto indicato è stato trasmesso ai Consiglieri Comunali;

ACQUISITO agli atti il parere dell'Organo di Revisione n. 51 del 19/12/2020, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00;

DATO ATTO che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

Per quanto riguarda gli interventi si fa riferimento a quanto riportato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 in data odierna;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta 1417075, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

1) quale atto di disciplina dell'applicazione di entrate comunali e di previsione di modalità di gestione in concessione, comporta l'entrata e la spesa nell'esercizio 2021, previste ai competenti capitoli di bilancio, già considerati nello schema di bilancio di previsione 2021-2023 e documento unico di programmazione predisposti dalla Giunta Comunale, la cui approvazione è all'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Comunale e nelle more dell'approvazione della Legge di Bilancio 2021;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera 1417075 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

ESPERITA la votazione in forma palese, si attesta il seguente risultato:

presenti nr.	15	
voti nr.	15	
favorevoli nr.	10	
contrari nr.	5	VASON MONIA, CORRENTE CARMINE, TREVISAN TIZIANA, GORI ALDO, BANDINI BRUNA
astenuti nr.	0	

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di adottare, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more dell'adozione della Legge di bilancio per l'anno 2021, il "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160*", ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa, secondo il testo allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale, dando atto che trattasi di testo che dovrà essere modificato ed integrato entro i termini di legge per l'approvazione dei bilanci di previsione 2021-2023 degli enti locali;
3. di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le occupazioni, anche per i mercati, la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni con l'obiettivo di garantire un'equa applicazione del canone, sia salvaguardando il gettito conseguito dai tributi sostituiti e ricompresi nel nuovo canone (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) con nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020, sia adeguando il gettito di tributi sostituiti e ricompresi nel nuovo canone (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche), in conseguenza dell'integrazione delle fattispecie imponibili (passi carrabili e a raso consentiti) e mediante la determinazione di nuove tariffe che consentano l'adeguamento delle tariffe rimaste inalterate dall'anno 2000 all'anno 2019;
4. di dare atto che il regolamento di cui al punto 1) entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, stante l'obbligatorietà della sua istituzione, per le motivazioni in premessa, salvo che il legislatore non intervenga, anche con norme sopravvenute, per posticipare l'entrata in vigore del nuovo canone o per consentire agli enti locali di avvalersi di facoltà di diverse determinazioni in merito, attualmente non previste dalle norme di legge vigenti; in tali eventualità, restando applicabili i vigenti regolamenti comunali e le discipline normative in materia, fino all'adozione di ulteriori atti deliberativi in materia da parte del Consiglio Comunale, con effetto anche ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i. e salvo conguagli;
5. di dare atto che il nuovo "canone" dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate: tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
6. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
7. per le motivazioni premesse, di avvalersi della facoltà dettata dall'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019, prevedendo di disporre l'affidamento, fino alla scadenza del relativo contratto (31/12/2022), nel rispetto delle prescrizioni dettate dal citato comma 846, la gestione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 al concessionario iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di pubbliche affissioni e di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, affidando al medesimo anche la gestione del canone relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che includa anche la rilevazione dei passi carrabili ed a raso sul territorio comunale;

8. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite e le deliberazioni di approvazione delle relative tariffe vigenti nell'anno 2020, in premessa indicati, restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
9. limitatamente a fattispecie imponibili già assoggettate ai citati tributi ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993 s.m.i. non posticipabili, dall'1 gennaio 2021 e nelle more dell'adozione, nei termini di legge, degli atti necessari alla disciplina particolare e gestione del nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di disporre inoltre, l'applicazione delle medesime tariffe vigenti fino al 31.12.2020, adottate ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993 e dei regolamenti comunali vigenti fino al 31.12.2020, salvo conguaglio, con le modalità e nei tempi che verranno stabiliti con gli atti deliberativi di integrazione della disciplina del nuovo canone e di determinazione delle tariffe e termini di versamento ordinari, nel rispetto delle norme dello statuto dei diritti del contribuente;
10. in relazione alle modalità di gestione del nuovo canone, nelle more della integrazione degli atti di disciplina e gestione del nuovo canone, nei termini di legge, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di adozione di detti atti, proseguirà la gestione come disciplinata fino al 31.12.2020 rispettivamente per ICP, DPA, TOSAP come descritta in premessa;
11. di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi ed entrate comunali per l'anno 2021, entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare apposita deliberazione di adeguamento del presente atto e/o di modifica di regolamenti comunali in materia di entrate dell'Ente;
12. di dare atto che, sulla base dei dati attualmente disponibili, il presente provvedimento è in coerenza con gli equilibri complessivi dello schema di bilancio di previsione 2021-2023 - esercizio 2021 e documento unico di programmazione in corso di approvazione nella odierna seduta del Consiglio Comunale, ai sensi della normativa vigente;
13. di disporre inoltre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	15	
voti nr.	15	
favorevoli nr.	10	
contrari nr.	5	VASON MONIA, CORRENTE CARMINE, TREVISAN TIZIANA, GORI ALDO, BANDINI BRUNA
astenuti nr.	0	

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
LELLI LUCA

Il Segretario Generale
Dr.ssa Filomena Iocca

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1417075**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.**

IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E ORGANISMI PARTECIPATI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 17/12/2020

**IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E
ORGANISMI PARTECIPATI**
(Marisa Antico)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1417075**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 17/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Michele Cardamone)



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 23.12.2020, esecutiva)

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Soggetto attivo

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 – Autorizzazioni

Articolo 6 - Anticipata rimozione

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 10 – Presupposto del canone

Articolo 11 - Soggetto passivo

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 15 – Dichiarazione

Articolo 16 - Pagamento del canone

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

Articolo 18 - Accertamento

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 21 – Riduzioni

Articolo 22 - Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 29 - Riduzione del diritto

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

Articolo 31 - Pagamento del diritto

Articolo 32 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

Articolo 34 - Soggetto attivo

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

Articolo 36 - Occupazioni abusive

Articolo 37 - Domanda di occupazione

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 46 - Classificazione delle strade

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 49 - Passi carrabili

Articolo 51 - Soggetto passivo

Articolo 52 - Agevolazioni

Articolo 53 - Esenzioni

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 57 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 58 - Sanzioni

Articolo 59 - Attività di recupero

CAPO V – CANONE MERCATI

Articolo 60 – Disposizioni generali

Articolo 61 - Soggetto attivo

Articolo 62 - Domanda di occupazione

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 64 - Classificazione delle strade

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 66 - Occupazioni abusive

Articolo 67 - Soggetto passivo

Articolo 68 - Agevolazioni

Articolo 69 - Esenzioni

Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 72 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 73 - Sanzioni

Articolo 74 - Attività di recupero

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 — Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998 e s.m.i., del Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari, ecc., approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice n. 6 del 30.3.2016 e s.m.i., il Regolamento comunale per lo svolgimento del mercato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.1.2009 e s.m.i., il Regolamento di Polizia Urbana, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti che non siano incompatibili con la disciplina del nuovo canone.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario

responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

4. Nel caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, le attribuzioni di cui al comma 3 competono al concessionario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica^[7], comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 — Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari, ecc. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, approvato con deliberazione del Consiglio n. 6 del 30.3.2016

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. Si rinvia a quanto contenuto nel vigente Regolamento di Polizia Locale e/o altro regolamento vigente.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o altro soggetto preposto o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 — Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il

canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto^[12].
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 — Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe^[13].
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della

concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti moltiplicatori di cui alle lettere d), e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio competente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o altro termine differito, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad €, può essere corrisposta in tre rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il

pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 18 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del (30%) del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi [in misura pari al tasso di interesse legale;
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di punti percentuali.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata dipunti percentuali.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata dipunti percentuali.

Articolo 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari e/o nei regolamenti vigenti.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale, solo a seguito dell'adozione del Piano generale degli impianti pubblicitari, può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di

installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal Comune o concessionario del servizio. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il Comune o il concessionario sostituiscono gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di €per ciascuna commissione.
10. L'ufficio preposto o il concessionario mettono a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono..

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la deliberazione di Giunta Comunale con la quale sono approvate le

tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 — Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato

contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari e i regolamenti vigenti.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 — Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, le attribuzioni di cui al comma 3 competono al concessionario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio

competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o altro soggetto preposto o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. Il Comune ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare

nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza degli Uffici individuati con i vigenti regolamenti preposti anche al rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni ..., salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della

concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate incategorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore ... alle ore
 - dalle ore alle ore

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard.
9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del D.Lgs. n. 507 del 1993.
10. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
 - i) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;;
 - j) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. : potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non

superiore alle 6 ore.;

- k) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- l) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno o altro termine differito. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio di ciascun anno o altro termine differito.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad €
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi

interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 - Rimborsi e compensazioni

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 58 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del (30%) del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento

procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 30,00,

CAPO V – CANONE MERCATI

Articolo 60 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 61 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, le attribuzioni di cui al comma 3 competono al concessionario.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento comunale per lo svolgimento del mercato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.1.2009 e s.m.i..

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;

- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
 4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
 5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate incategorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del ... per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del ... per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o

proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o altro soggetto preposto o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Agevolazioni

1. La tariffa standard è ridotta.....
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 69 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:.....

Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno o altro termine differito. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio di ciascun anno o altro termine differito.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad €
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti

passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 72 - Rimborsi e compensazioni

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 73 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del (30%) del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo ... del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali,

Articolo 74 - Attività di recupero

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 30,00.



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Consiglio Comunale num. 2020/89 del 23.12.2020 è divenuta esecutiva il 23.12.2020 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Consiglio Comunale num. 2020/89 del 23.12.2020 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 21.01.2021 al 06.02.2021

Addì, 08.02.2021

per Il Responsabile Unico della
Pubblicazione
L'addetto all'Albo